



AZIENDASANITARIA LOCALE di PESCARA
Via R. Paolini, 45 - 65124 Pescara
Cod. Fisc. e P.IVA 01397530682
Tel. n.: 085/4253992-3108 Fax n.085/4253134
www.ausl.pe.it
U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO, CIASCUNO PER LOTTO E CIASCUNO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA DELLA ASL DI PESCARA - SEDI TERRITORIALI di Pescara (Lotto 1), Penne (Lotto 2), Popoli (Lotto 3).

Lotto 1 Pescara - CIG 8211689422

Lotto 2 Penne - CIG 821172737E

Lotto 3 Popoli - CIG 8211742FDB

n. gara S.i.mo.g.: 7689541

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura, articolata in quattro lotti, è finalizzata alla conclusione di TRE distinti accordi quadro, ciascuno con un unico operatore economico, a cui affidare i servizi di riparazione manutenzione meccanica ed elettrica, ordinaria e straordinaria, degli automezzi di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara

I tre lotti di affidamento sono definiti in base all'Area territoriale cui gli stessi automezzi afferiscono, secondo quanto di seguito specificato:

Lotto 1: Accordo Quadro per autoveicoli area territoriale di PESCARA - CIG 8211689422

Lotto 2: Accordo Quadro per autoveicoli area territoriale di PENNE - CIG 821172737E

Lotto 3: Accordo Quadro per autoveicoli area territoriale di POPOLI - CIG 8211742FDB

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ED OPZIONI

La durata degli accordi quadro (escluse le opzioni) è di anni quattro, decorrenti dalla data che sarà stabilita in sede di stipula.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate alla individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un ulteriore periodo di mesi sei.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 - VALORE DELLA PROCEDURA ED IMPORTO A BASE DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, stimato sulla base di una percentuale di incidenza del 76% per pezzi di ricambio e del 24% per manodopera, è pari ad € 386.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartito:

- € 288.000,00 riferito alla sua durata di anni quattro (a netto OPZIONI punto 4.2 del Disciplinare di gara);

- € 36.000,00 riferito alla opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

- € 62.000, riferito alla opzione di quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'ambito dei Tre lotti di affidamento, il valore è diviso come di seguito specificato:

Lotto 1: Accordo Quadro per autoveicoli area territoriale di PESCARA così ripartito:

- € 200.000,00 riferito alla sua durata di anni quattro (a netto OPZIONI punto 4.2 del Disciplinare di gara);

- € 25.000,00 riferito alla opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

- € 40.000,00 riferito alla opzione di quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Lotto 2: Accordo Quadro per autoveicoli area territoriale di PENNE, così ripartito:

- € 36.000,00 riferito alla sua durata di anni quattro (a netto OPZIONI punto 4.2 del Disciplinare di gara);

- € 4.500,00 riferito alla opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

- € 9.000,00 riferito alla opzione di quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Lotto 3: - Accordo Quadro per autoveicoli area territoriale di POPOLI, così ripartito:

- € 52.000,00 riferito alla sua durata di anni quattro (a netto OPZIONI punto 4.2 del Disciplinare di gara);

- € 6.500,00 riferito alla opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016

- € 13.000,00 riferito alla opzione di quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che il valore effettivo del singolo accordo quadro, così come quello di ciascun contratto specifico, sarà solo successivamente determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste, in base all'effettivo fabbisogno che verrà a determinarsi per l'Azienda in corso di vigenza dell'accordo quadro.

Per quanto sopra, l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti specifici eventualmente da attivarsi nel corso di validità dell'accordo quadro medesimo; pertanto l'Azienda si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che l'operatore economico possa vantare alcuna pretesa.

L'operatore economico riconosce ed accetta che il valore dell'accordo quadro è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che l'Azienda non è vincolata a stipulare nel periodo di durata dello stesso, contratti specifici che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'accordo quadro medesimo. L'Azienda potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dalle presenti condizioni particolari; in tal caso l'operatore economico non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'operatore economico è, per contro, vincolato a stipulare i singoli contratti specifici, alle condizioni di aggiudicazione dell'accordo quadro, secondo le modalità di cui al presente capitolato speciale di appalto.

I costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a zero (art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i.), fatto salvo che, a seguito dell'aggiudicazione, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con l'ASL in sede di stipulazione del contratto.

Ciascun accordo quadro avrà una durata di 48 mesi decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate alla individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un ulteriore periodo di mesi sei.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - DATI DI RIFERIMENTO

Il parco automezzi interessato dalle attività di cui alle condizioni particolari di contratto, consiste attualmente in n. 103 veicoli.

I veicoli ripartiti per ciascun lotto sono appresso riportati.

Lotto 1 - Area Territoriale di Pescara: n. 60 mezzi;

Lotto 2: - Area Territoriale di Penne: n. 17 mezzi;
Lotto 3: - Area Territoriale di Popoli: n. 26 mezzi;

I mezzi potranno subire variazioni sia nel numero che nella tipologia per effetto della dismissione/acquisto di nuovi veicoli. Per il principio di rotazione dei veicoli operata dal Parco Auto i il numero dei mezzi e l'area di appartenenza è da ritenersi indicativa e flessibile.

Nell'ambito della logica dell'accordo quadro, l'operatore economico si impegna ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore riportato all'art. 3. La stazione appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa.

Conseguentemente, i dati forniti nel presente Capitolato ed i volumi dei servizi descritti, sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno o una promessa della stazione appaltante, essendo gli stessi non esattamente prevedibili, in quanto, subordinati a fattori e circostanze variabili legate alla particolare natura dell'attività e dei beni.

ART. 5 - REQUISITO DI ESECUZIONE

Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, onde soddisfare le esigenze di tempestività soprattutto nei casi di urgenza di impiego dei mezzi sanitari in dotazione, l'operatore economico, prima dell'esecuzione del contratto dovrà dimostrare di possedere di idonei locali/officina raggiungibili entro max. 45 minuti dalla sede di ciascun lotto per cui partecipa.

Il tempo di percorrenza sarà calcolato mediante l'utilizzo del sito www.viamichelin.it - itinerario più rapido.

Per tale requisito, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del lotto per cui partecipa, prima dell'inizio del servizio dovrà dichiarare/comunicare che dispone fattivamente di detti locali.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE

Nel presente Accordo Quadro è ricompresa ogni attività che garantisca il perfetto e continuo funzionamento del parco auto aziendale.

Il servizio per ciascun Lotto prevede le seguenti prestazioni:

1) **Manutenzione ordinaria meccanica/elettrica**- vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria i tagliandi periodici, la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura e necessitano di sostituzioni a seguito di rottura causata dalla percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, batterie etc.).

2) **Manutenzione straordinaria meccanica/elettrica** - vengono ricondotte alla manutenzione straordinaria tutti gli interventi meccanici, atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente e prematuramente, difettosi o guasti non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la piena funzionalità del veicolo.

3) **Servizio di recupero degli Autoveicoli/Automezzi** nei luoghi di avvenuto fermo per qualsiasi causa, su tutto il territorio nazionale, con mezzo idoneo ed in regola, sia nei giorni festivi che feriali (24 h /24);

4) **Servizio di revisione-collaud** c/o Motorizzazione Civile dei Trasporti ovvero c/o altro Soggetto abilitato/autorizzato.

ART. 7 PRESCRIZIONI TECNICHE

L'elencazione delle prestazioni di seguito riportate ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

*L'appaltatore provvederà in sede di riparazione a al controllo dei livelli dei fluidi (es: radiatore, lavacrystalli, olio motore, cambio etc.) ad al rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessità indipendentemente dai Km percorsi.

*L'appaltatore provvederà alle verifiche di pressione e stato di usura degli pneumatici, alla loro sostituzione in base alla percorrenza di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della strada.

*Provvederà inoltre:

- alla equilibratura ed alla convergenza delle ruote nonché alla riparazione delle forature.
- alla fornitura ed installazione di pneumatici invernali / estivi.

*L'appaltatore dovrà gestire ed ottenere le relative certificazioni periodiche dei veicoli.

*L'appaltatore provvederà altresì al pagamento delle imposte di revisione che verranno poi riportate in fattura e rimborsate dalla ASL di Pescara

Il recupero degli autoveicoli in avaria su tutto il territorio nazionale dovrà essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi, con intervento entro 90 minuti dalla chiamata.

L'appaltatore ha l'obbligo di prelevare il mezzo da sottoporre a manutenzione c/o la sede ASL Ogni intervento manutentivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'U.O.C. Servizi tecnici Manutentivi, in quanto ogni intervento non autorizzato oppure non eseguito in conformità e/o "a regola d'arte" non sarà liquidato).

Per ciascun autoveicolo la Ditta dovrà predisporre un apposito registro, anche in modalità informatica, da tenere costantemente aggiornato su tutti gli interventi effettuati sul medesimo autoveicolo, comprese quindi le periodiche revisioni c/o la MTC.

Detto registro dovrà essere posto in qualunque momento a disposizione del personale dell'Azienda Sanitaria Locale preposto al controllo/gestione del contratto.

L'appaltatore dovrà preventivamente rimettere all'U.O.C. Servizi tecnici Manutentivi, per ogni intervento da effettuare un Preventivo di Spesa ai fini della valutazione sia dell'opportunità/necessità del relativo intervento, sia della congruità della spesa.

Inoltre, qualora l'intervento da effettuare e/o in corso di esecuzione si rilevasse antieconomico (in quanto la riparazione ha un costo elevato rispetto al valore del mezzo e quindi opportuno sarebbe il suo "fuori uso"), l'appaltatore ha il dovere-obbligo di segnalarlo (sia in sede di Preventivo che in corso di esecuzione), perché l'U.O.C. Servizi tecnici Manutentivi si pronuncerà in merito, senza che la Ditta possa avere nulla a pretendere.

Salvo diversi accordi, di volta in volta preventivamente concordati, per ogni intervento manutentivo da effettuarsi i materiali utilizzati dovranno essere quelli originali forniti dalle case costruttrici o quelli utilizzati dalle stesse in quanto conformi alle caratteristiche dell'autoveicolo.

Per ogni intervento effettuato l'appaltatore dovrà darne garanzia per almeno mesi sei, fermo restando che i pezzi utilizzati dovranno essere garantiti da difetti di costruzione per anni due in conformità alla normativa europea in quanto applicabile al presente appalto.

Tutti gli Autoveicoli che saranno affidati alla Ditta per la riparazione e/o per quant'altro necessario viaggeranno a rischio e pericolo della stessa dal momento in cui saranno presi in consegna e sino al momento della riconsegna, convenendosi al riguardo che per tale periodo i mezzi saranno coperti da polizza assicurativa della targa di prova o del mezzo eventualmente utilizzato per il recupero e/o per il trasporto.

Ove si riscontrassero difetti e/o difformità di sorta, l'appaltatore sarà obbligata a rieseguire il lavoro/intervento/sostituzione senza ulteriore aggravio di spese per questa A.S.L.

L'aggiudicatario dovrà consegnare al DEC i listini dell'anno di riferimento relativi a tutti i materiali utilizzati per i servizi prestati.

Il preventivo di spesa e la relativa fattura dovranno riportare i codici dei relativi listini e descrizione dei materiali oggetto di fornitura.

ART. 8 CLAUSOLA DI PRECEDENZA

L'officina dovrà assicurare la precedenza nella riparazione degli automezzi dell'ASL e, in particolare, dei mezzi di soccorso, sugli altri mezzi presenti in officina.

ART.9 PERSONALE REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà comunicare il nome e i nomi delle persone Responsabili del Servizio, cui l'Asl potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi. Detto responsabile del servizio sarà l'unica interfaccia con l'Asl per quanto riguarda lo svolgimento dell'appalto nella sua interezza. Il referente per conto della Ditta aggiudicataria avrà, a sua volta, come interlocutore i Responsabili/Direttore dell'esecuzione individuati dalla ASL per ciascun Lotto /sede territoriale. Tutti gli interventi oggetto del presente appalto, con la sola eccezione del soccorso stradale, dovranno essere autorizzati preventivamente dai predetti responsabili. Interventi non autorizzati o richiesti da terzi non saranno contabilizzati.

Art. 10- PERSONALE

Tutte le attività e le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere espletate dalla ditta con idonea ed autonoma organizzazione.

La ditta è tenuta a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo personalmente responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la A.U.S.L. che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

La A.U.S.L. rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il suo personale.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché quelli previsti dal Codice Etico / Comportamentale della Asl di Pescara adottato con Delibera n. 638/24.06.2013, applicabile in forza dell'art. 2 del medesimo Codice (cfr. su www.ausl.pe.it-amministrazione trasparente -organizzazione -atti generali -codici).

A tal fine l'aggiudicataria si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale di comportamento ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'A.U.S.L., verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dell'attività che forma oggetto del presente appalto il contraente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, riguardante sia le modalità di esecuzione delle prestazioni, sia il trattamento economico e normativo del personale dipendente. Esso dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

Il contraente si impegna, inoltre, ad attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, alle prescrizioni dell'ISPELS, dell'Ispettorato del Lavoro e di eventuali altri enti preposti in materia.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopraccitati, l'A.U.S.L. comunicherà al contraente l'inadempienza accertata e procederà ad una sospensione dei pagamenti, a titolo cautelativo, fino a quando gli obblighi non saranno integralmente adempiuti.

ART. 12 RESPONSABILITA' PER VIZI E CONTROLLI. ESECUZIONE IN DANNO

L'accettazione dei lavori riconsegnati non solleva la ditta dalle proprie responsabilità in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna. È facoltà dell'AUSL far accertare, tramite il DEC individuato, l'effettivo stato degli autoveicoli al fine di controllare se le prestazioni siano state effettuate regolarmente, se i pneumatici forniti sono originali, e se i dati contenuti sulle fatture corrispondono realmente alle prestazioni eseguite.

L'AUSL potrà revocare senza preavviso l'affidamento del servizio, dopo la terza contestazione, qualora venga accertato il reiterato mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della ditta.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'AUSL, che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa di sorta.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l'utilizzo di ricambi non idonei o difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi per propria negligenza o imperizia.

Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o frode o inopportunamente sospenda le lavorazioni oggetto del presente appalto o si riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà sospendere o respingere le forniture stesse e ordinare l'esecuzione d'ufficio in danno.

L'Aggiudicatario è tenuto, a proprie spese, a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali, di inefficienza o di esecuzione non a regola d'arte.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno notificate alla Ditta già appaltatrice. Essa resterà responsabile dei danni ivi compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo appalto, dei danni e delle perdite che derivassero alla Asl dalla risoluzione del contratto il quale, per la copertura dei medesimi, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'Appaltatore.

ART.13 PENALI

Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 24 ore successive alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per la Asl; in caso contrario sarà applicata una penale pari al 30% del valore della prestazione da effettuare.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dall'Asl di Pescara al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, a mezzo PEC; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Azienda Usl di Pescara adotterà le determinazioni di propria competenza. In caso d'inadempimento dell'appaltatore l'Asl si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le spese. Il corrispettivo per i lavori in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Asl di Pescara potrà avvalersi della cauzione

presentata in fase di gara senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatrice riconosce il diritto di risoluzione del contratto all'A.U.S.L., oltre a quanto previsto dall'art.1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. nelle seguenti fattispecie:

1. In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione che l'impresa ha reso dichiarazioni non corrispondenti al vero.
2. In caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa.
3. In caso di subappalto o cessione di attività non regolare.
4. In caso di cessazione di attività, di liquidazione, di cessione dell'Impresa e/o ramo aziendale salvo riserva dell'Amministrazione ad autorizzare il subentro dell'eventuale nuova impresa
5. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali.
6. In caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa.
7. In caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle Assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente.
8. In caso di sospensione o interruzione o abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria.
9. In caso di impiego di personale non idoneo a garantire un buon livello del servizio;
10. In caso di ammontare complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto;
11. Per transazioni relative al presente contratto eseguite dalla ditta aggiudicataria senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo; in tal caso il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010;
12. Per i raggruppamenti di impresa, in caso di violazione delle quote fissate in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata.
13. In caso di gravi danni prodotti ai mezzi della 'ASL di Pescara.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, l'A.S.L. potrà procedere, senza bisogno di messa in mora o formalità di sorta, con semplice procedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto ed ogni altra azione che l'A.U.S.L. stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione dello stesso ad altra impresa a carico dell'Impresa appaltatrice, che sopporterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. La ditta appaltatrice nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

La risoluzione del contratto per qualsiasi ragione, fa sorgere il diritto dell'Asl di Pescara di Teramo di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della ditta inadempiente.

La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità di eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stipulato.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione di quanto dovuto alla Ditta è effettuata con apposita Determina di competenza dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi. La Ditta provvederà ad emettere mensilmente fatture distinte per ciascuna sede di svolgimento del servizio (ovvero Pescara, Penne, Popoli,) indicando sulle medesime il CIG dell'appalto. La liquidazione avverrà previa verifica della regolarità della fattura emessa, ovvero previa attestazione di regolare esecuzione del servizio resa a cura del/i Direttore/i esecutivo/i del contratto, ai sensi D. Lgs. 50/2016, che riferisce/riferiscono direttamente al R.U.P. per quanto di competenza. Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. n.ore di lavoro e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario di aggiudicazione;
2. corrispettivo dei pezzi di ricambio forniti con indicazione dello sconto praticato in sede di gara;
3. corrispettivo relativo alla fornitura di pneumatici con indicazione della marca e dello sconto praticato in sede di offerta.
4. i codici dei relativi listini e descrizione dei materiali oggetto di fornitura
5. estremi di identificazione del mezzo.

La fattura dovrà essere corredata dal D.D.T. relativo al pezzo di ricambio/pneumatico acquistato. Il pagamento avverrà entro massimo gg. 60 (sessanta) dalla ricezione della fattura presso la ASL di Pescara.

I termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla data del puntuale e completo adempimento delle obbligazioni/clausole/condizioni contrattuali.

Qualora il pagamento avverrà oltre i termini suddetti, la Ditta avrà diritto, previa specifica segnalazione/richiesta, al pagamento degli interessi legali.

In caso di subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi le fatture quietanzate, concernenti il

corrispettivo ai subappaltatori/sub-affidatari, pena la sospensione dei pagamenti in suo favore, o altra azione ritenuta necessaria/opportuna e fatto salvo il resto previsto all'art. 105 D. Lgs. 50/2016.

Art. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto a pena di risoluzione dello stesso, ed incameramento della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi, i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione del credito derivante dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici, risultante da atto pubblico o da scrittura provata autenticata da un notaio, è subordinata alla notifica alla ASL.

Il Subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le prestazioni oggetto del presente accordo quadro che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite massimo del 40%, previa autorizzazione della Stazione appaltante e, in generale, secondo le modalità e condizioni previste dall'art.105 D.lgs. n.50/2016.

Art.18 POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei danni ai mezzi della Asl di Pescara derivanti da qualsiasi evento all'interno dei centri di autoriparazione; copia della polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante. La copertura assicurativa, intestata e fornita dalla Ditta aggiudicataria, non potrà essere inferiore ad:

€ 400.000,00 RCT per il Lotto 1 - autoveicoli Pescara;

€ 72.000,00 RCT per il Lotto 2 - autoveicoli Penne;

€ 104.000,00 RCT per il Lotto 3 - autoveicoli Popoli.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuto a prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che l'ASL avesse eventualmente sostenuto per fatto dell'appaltatore o per inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, nel termine che sarà comunicato dalla Stazione appaltante. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolve ogni eventuale contestazione o pendenza. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'ASL potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l'ASL l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.20 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura di aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto di appalto, oltre agli oneri tutti riguardanti il personale, come meglio sopra specificati, saranno a carico dell'appaltatore; l'I.V.A., ove dovuta, sarà applicata ai sensi di legge.

Sarà altresì a carico dell'appaltatore ogni altro e qualsiasi onere derivante a seguito dell'aggiudicazione nonché da disposizioni legislative e contrattuali vigenti

ART. 21 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si fa riferimento a tutte le normative vigenti.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dal presente contratto fra l'ASL di Pescara e la ditta appaltatrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

L'IMPRESA OFFERENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod.civ., la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, la norma di cui all'art 22 (Controversie).

L'IMPRESA OFFERENTE

